

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2025 DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE *ONLINE* E DEI MOTORI DI RICERCA *ONLINE*

1. Introduzione: le competenze dell'Autorità in materia di servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*

L'insieme delle competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* risulta definito – oltreché dalle leggi del 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e del 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” – dall'art. 1, commi 515-517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” (Legge di Bilancio 2020).

Vengono inoltre in rilievo le seguenti previsioni normative nazionali ed europee:

- Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);
- Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) n. 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sui mercati digitali);
- Regolamento (UE) 2019/1150 del 20 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *on line* e motori di ricerca;
- Comunicazione della Commissione europea (2020/C 424/01) “*Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio*”;
- Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

- Legge 23 novembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”.

In linea generale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’Autorità garantisce “*l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti*”.

Oltre al potere di vigilanza, l’Autorità, ove necessario, può irrogare sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottemperi agli ordini e alle diffide adottati “*in applicazione del regolamento UE 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019*”, e, al riguardo, il presidio sanzionatorio applicabile è quello previsto dalla legge n. 249/1997, art. 1, comma 31, per le violazioni in materia di posizioni dominanti.

Il contributo posto a carico dei soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online* (di seguito anche *platform to business* o *PtoB*), ai sensi della legge n. 266/2005, è volto a finanziare le spese che saranno sostenute dall’Autorità nel 2025 per l’esercizio delle competenze ad essa attribuite dal legislatore nel medesimo settore.

Di seguito sono forniti in dettaglio:

- a) le principali attività in programma nell’anno 2025 (par. 2);
- b) i costi stimati per lo svolgimento nel 2025 delle funzioni di competenza nel settore del *platform to business* (par. 3);
- c) i ricavi complessivi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 4);
- d) l’aliquota contributiva per l’anno 2025 (par. 5).

2. Descrizione delle attività dell’Autorità nell’anno 2025

Le principali attività che l’Autorità prevede di svolgere nel 2025 riguardano essenzialmente l’enforcement del Regolamento (UE) 1150/2019 (Regolamento P2B) al fine di garantirne l’adeguata ed efficace applicazione da parte delle piattaforme di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia, nonché le ulteriori attività in materia, tra le quali si richiamano :

- monitoraggio sullo stato di implementazione nel mercato italiano del Regolamento P2B e pubblicazione *Report 2025*;
- attività di vigilanza (d’ufficio e su segnalazione) e sanzionatoria di competenza;
- gestione del “Tavolo Tecnico P2B”, istituito con delibera 406/22/CONS, e adozione di iniziative condivise volte a rafforzare l’efficacia delle disposizioni regolamentari dal lato delle piattaforme online e a garantire una migliore fruibilità degli strumenti di tutela e di salvaguardia dei diritti dal lato degli utenti commerciali;



- adozione di *best practice* in materia di requisiti delle informative sul posizionamento e ulteriori modalità finalizzate a migliorare l'applicazione delle disposizioni del Regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online;
- attività formativa e di sensibilizzazione attraverso interventi e produzione materiale informativo relativo alle tutele garantite dal Regolamento P2B nei confronti delle associazioni di categoria degli utenti commerciali.

Alle suddette attività programmate per il 2025 in materia di *platform to business*, si aggiungono altresì le attività di carattere generale, trasversali a quelle sopra descritte, svolte dalle strutture di supporto dell'Autorità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti alle funzioni ispettive, di produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, focus, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorità che esterno per tutti gli *stakeholder*, di predisposizione della relazione annuale 2025, di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione, di gestione della biblioteca e cura delle banche dati, , di gestione dei contenziosi amministrativi, di partecipazione ai tavoli tecnici italiani e comunitari in materia, di gestione delle richieste di informazioni e di assistenza trasmesse al *Contact center* e all'URP.

3. Costi stimati per lo svolgimento nel 2025 delle funzioni nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*

Le attività di competenza, previste per l'anno 2025 (cfr. par. 2) nel settore in questione, saranno svolte in via principale dalla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali, dall'Ufficio internazionale e rapporti UE della Direzione relazioni esterne e istituzionali, dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato Generale, nonché dal Servizio studi e analisi tecniche e dal Servizio giuridico.

Si rileva che lo svolgimento delle attività relative al settore assorbe, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture ad attività "plurisettoriale", cd. "*non core*")¹ la cui attività è funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorità, comprese, dunque, quelle in materia servizi digitali relativi ai servizi forniti dalle piattaforme di intermediazione *online* e dai motori di ricerca *online*.

Sulla base delle risorse impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di piattaforme di intermediazione e motori di ricerca *online* e della relativa incidenza rispetto al personale totale impiegato nelle attività di competenza negli altri ambiti settoriali di intervento dell'Autorità, il numero delle risorse umane delle strutture "*core*" e "*non core*" attribuibile alle attività in materia di servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online* è stimata in 4,4 FTE.

¹ Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili agli Organi collegiali di vertice e del relativo personale di staff, del personale del Segretariato Generale, del Servizio programmazione finanziaria e bilancio, del Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, del Servizio risorse umane e strumentali e di parte del Servizio Giuridico e della Direzione relazioni esterne e istituzionali.



In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2025, il costo medio complessivo *pro capite* di una FTE – comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, rimborsi per attività di missioni nazionali ed internazionali, attività di formazione, oneri per assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) nonché gli oneri sostenuti per gli Organi collegiali di vertice – è stimato in circa 256 mila euro.²

In ragione di tale valorizzazione, le spese che saranno sostenute nel 2025 per lo svolgimento delle attività di competenza in materia di *platform to business* (cfr. par. 2) sono stimate complessivamente pari a 1,122 milioni di euro, cui va aggiunto l'ammontare delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi specificatamente correlati all'enforcement del Regolamento P2B e alla vigilanza nel settore dei servizi di intermediazione e motori di ricerca *online* il cui valore è stimato in circa 197 mila euro.

Conseguentemente, dunque, l'ammontare complessivo dei costi che si prevede di sostenere nel 2025 per lo svolgimento delle attività di competenza nel settore del *platform to business* (cfr. par. 2) è stimato in 1,32 milioni di euro (cfr. tabella 1).

Tabella 1 – Servizi di intermediazione online e motori di ricerca online: risorse FTE complessivamente assorbite e valorizzazione oneri economici connessi (€/migl).

	FTE tot	Spese pers. + oneri funz. gen.	Spese di vigilanza	Spese totali
Attività di competenza in materia di <i>platform to business</i> (ex legge n. 178/2020)	4,4	1.122	197	1.319

4. La base imponibile stimata per il contributo 2025 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*

La base imponibile del contributo 2025 dovuto dai soggetti che operano nel settore delle piattaforme di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* è determinata dai:

² Il valore di 256 mila euro come costo onnicomprensivo lordo associato all'integrale utilizzazione di una FTE su base annuale è stato determinato attraverso il seguente procedimento. Il primo luogo, all'ammontare complessivo delle previsioni di spesa che si prevede di sostenere nel 2025, pari complessivamente a 94,52 milioni di euro, è stato sottratto l'ammontare di 0,59 milioni di euro di spese che trovano copertura in fonti di entrata diverse dai contributi riscossi dagli operatori dei diversi ambiti settoriali di competenza dell'Autorità. Al valore così determinato, pari a 93,93 milioni di euro, è stata sottratta la parte delle previsioni di spesa – complessivamente pari a 7,18 milioni di euro – relativa ad acquisti di beni, servizi o risorse finanziarie specificamente dirette all'esercizio delle competenze dell'Autorità nei diversi ambiti settoriali e che, pertanto, sono oggetto di diretta imputazione a tali settori. Il valore risultante – pari a 86,75 milioni di euro – è stato diviso per il numero complessivo delle risorse umane, espresse in termini di FTE che l'Autorità prevede di utilizzare nel corso del 2025, pari a 339 FTE, determinando, in tal modo, il costo medio pro-capite di una FTE pari a circa 256 mila euro.



- ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di servizi di intermediazione *online* (piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altri servizi di intermediazione *online*) come:
 - i) canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
 - ii) commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;
 - iii) commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
 - iv) altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria, dichiarati ai fini del contributo afferente ai servizi media, di cui alla delibera n. XX/24/CONS) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei;
- ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di ricerca *online* quali i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi forniti a utenti titolari di siti *web* aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei.

I suddetti ricavi sono stimati per l'anno 2023 (base di calcolo del contributo 2025 in quanto registrati nell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della presente delibera) sulla base dei dati economici acquisiti nell'ambito delle dichiarazioni contributive per l'anno 2024 e valorizzati cautelativamente alla luce del contenzioso in essere. Pertanto, i ricavi complessivi del settore assoggettati alla contribuzione all'Autorità sono stimati in circa 0,67 miliardi di euro.

5. L'aliquota contributiva del contributo 2025 dovuto dai soggetti che operano nel settore delle piattaforme di intermediazione online e dei motori di ricerca online

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi per lo svolgimento delle competenze in materia di *platform to business* sono stati stimati in 1,32 milioni di euro (cfr. paragrafo 3) e i ricavi del settore sono stimati in circa 0,67 miliardi di euro (cfr. paragrafo 4).

Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari al 2 per mille dei ricavi realizzati nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*.

Tale valore è compatibile con l'art. 1, comma 66-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui è stabilito che l'Autorità può fissare l'entità della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del 2 per mille.